



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

LEGGE. 24 DICEMBRE 2012, N. 228

***“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITÀ 2013)”***

(G. U. 29 DICEMBRE 2012, N. 302, S.O.)

(in vigore dal 1 gennaio 2013)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 1/2013

<p>CONTRIBUTO UNIFICATO NEI RICORSI TAR IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (Art. 1, comma 25)</p>	<p>Mediante modifica dell'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, innalzato l'ammontare delle spese di accesso alla giurisdizione amministrativa per controversie inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>Con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000 (ai sensi dell'art. 1, comma 28, il maggior gettito è destinato a confluire nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia del bilancio dello Stato, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile).</p> <p>NORMA TRANSITORIA Le disposizioni di cui al comma in commento si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 29).</p>
<p>VALORE DELLE LITI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (Art. 1, comma 26)</p>	<p>La legge di stabilità, mediante integrazione dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)</i>", fornisce i parametri per quantificare il valore delle liti nascenti dalle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: tale valore viene individuato nell'importo a base d'asta determinato dalle stazioni appaltanti.</p>
<p>CONTRIBUTO UNIFICATO NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (Art. 1, comma 27)</p>	<p>Il contributo unificato in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come modificato dalla legge in commento, è ulteriormente aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (ai sensi dell'art. 1, comma 28, il maggior gettito è destinato a confluire nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia del bilancio dello Stato, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile).</p> <p>NORMA TRANSITORIA Le disposizioni di cui al comma in commento si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2013 (art. 1, comma 29).</p>
<p>RIDUZIONE DELLE SPESE PER FORNITURE E SERVIZI IN AMBITO SANITARIO (Art. 1, comma 131)</p>	<p>Mediante integrazione dell'art. 15, comma 13, lett. a) del D.L. 95/2012 (secondo "<i>spending review</i>"), relativo al contenimento della spesa in ambito sanitario, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riduzione del 10 per cento degli importi e delle connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e per tutta la durata dei contratti medesimi (sino al 31/12/2012 tale riduzione era prevista nella misura del 5%); - che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario.

<p>PUBBLICAZIONE DEI PREZZI UNITARI CORRISPOSTI PER BENI E SERVIZI IN AMBITO SANITARIO (Art. 1, comma 133)</p>	<p>All'Osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l'Autorità di vigilanza è demandato il compito di pubblicare i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi.</p>
<p>RESTRIZIONI AGLI INCARICHI DI CONSULENZA (Art. 1, commi 146-148)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - CONSULENZE INFORMATICHE. A tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità indipendenti, è fatto divieto di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvi casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di nuova introduzione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 146). - DIVIETO DI RINNOVO DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA. Mediante integrazione dell'art. 7, comma 6, lett. c), del D.Lgs. 165/2001, introdotto il divieto di disporre il rinnovo degli incarichi di consulenza; l'eventuale proroga dell'incarico originario risulta ora consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico (comma 147). - APPLICABILITÀ ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE. Le disposizioni in materia di incarichi di collaborazione che ne disciplinano i presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza si applicano anche alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato (comma 148 che ha in tal senso integrato il disposto dell'art. 4, comma 10, del D.L. 95/2012)
<p>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Art. 1, commi 149-150)</p>	<p>La legge di stabilità 2013 introduce anche per le istituzioni scolastiche l'obbligo di acquisire beni e servizi attraverso le convenzioni CONSIP e il mercato elettronico della pubblica amministrazione.</p>

RIDUZIONE DELLE SPESE PER SERVIZI E FORNITURE- MODIFICHE AL D.L. 95/2012 (SECONDO "SPENDING REVIEW") (Art. 1, commi 151, 153, 154, 155, 156, 157 e 158)

- **OBBLIGO DI ACQUISTO CENTRALIZZATO PER DETERMINATE CATEGORIE MERCEOLOGICHE.** Con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, modificato l'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 con la soppressione del riferimento al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione nell'individuazione degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali, nell'esperimento di procedure autonome utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (comma 151).
- **RECESSO DAI CONTRATTI A SEGUITO DI SUCCESSIVA STIPULAZIONE DI UNA CONVENZIONE CONSIP.** Mediante modifiche dell'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012:
 - viene precisato che il contratto da cui recedere è quello sottoscritto "autonomamente" dall'amministrazione;
 - la modifica contrattuale in adeguamento ai nuovi parametri delle convenzioni CONSIP che consente di evitare il recesso dal contratto non deve essere più formulata dalla CONSIP medesima (comma 153).
- **CONTRATTI STIPULATI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI.** Mediante modifica dell'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012, anche per le amministrazioni statali l'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. non si applica quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (comma 154).
- **CONVENZIONI QUADRO CONSIP.** Mediante modifica dell'art. 26, comma 1, della L. 488/1999, si stabilisce che, ove previsto nel bando di gara (e non più nei casi di particolare interesse per l'amministrazione), le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente (comma 155).
- **RIDUZIONE DEGLI ONERI COMPLESSIVI PER LA MANUTENZIONE DI BENI E SERVIZI, HARDWARE E SOFTWARE.** Mediante integrazione dell'art. 26-bis del D.L. 95/2012, la definizione delle modalità attuative dei predetti costi viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sulla base dei costi standardizzati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti (comma 156).
- **ACCORDI QUADRO PER L'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI SERVIZI.** Nel contesto del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze gestito attraverso la società Consip Spa, possono essere stipulati uno o più accordi quadro ai sensi dell'articolo 59 del Codice dei contratti, per l'aggiudicazione di concessioni di servizi, cui facoltativamente possono aderire tutte le amministrazioni pubbliche (comma 157).
- **ACQUISTI TELEMATICI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI.** Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze (comma 158).

<p>RICOGNIZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI OPERATA DALL'ISTAT (Art. 1, comma 169)</p>	<p>Avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, viene ammesso il ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione.</p>
<p>ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA IFEL (Art. 1, comma 385)</p>	<p>L'obbligo di acquisire beni e servizi da enti di diritto privato mediante procedure di evidenza pubblica, introdotto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL.</p>
<p>PROROGA TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012 - ANTI CORRUZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA NEGLI APPALTI PUBBLICI (Art. 1, comma 418)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'obbligo per le pubbliche amministrazioni, stabilito dall'art. 1, comma 32, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno le informazioni ivi indicate riferite all'anno precedente e concernenti gli appalti pubblici, in sede di prima applicazione è <u>rinviato al 31 marzo 2013</u>. - Parimenti in sede di prima applicazione, il termine del 30 aprile di ciascun anno, entro cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32, ultimo periodo, della richiamata legge n. 190/2012, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le succitate informazioni, è rinviato al <u>30 giugno 2013</u>.
<p>PROROGA TERMINI IN MATERIA DI VERIFICHE SISMICHE (Art. 1, comma 421)</p>	<p>Prorogato al <u>31 marzo 2013</u> il termine per le verifiche, a cura dei rispettivi proprietari, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.</p>